



ESENTÉ

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BIANCHINI

- Presidente -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Consigliere -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8607-2012 proposto da:

GL

, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO NARDELLI giusta
mandato speciale in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 948/2011 del TRIBUNALE di TRENTO del
25/10/2011, depositata il 17/11/2011;

Oggetto

*SANZIONI
AMM.VE DIVERSE
DA LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E TRIB.

Ud. 12/02/2015 - PU

R.G.N. 8607/2012

Rep. *Ron 11947/15*

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Trento, conseguente alla proposizione da parte di LG , per quanto qui di interesse, di opposizione avverso verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, il giudice adito, con sentenza n. 77 del 2008, accoglieva la domanda di annullamento dell'ingiunzione, compensando le spese del giudizio. Avverso la menzionata sentenza interponeva appello il G deducendo la erroneità della pronuncia in ordine alla statuizione sulle spese, e il Tribunale di Trento, con sentenza n. 948 del 2011, respingeva il gravame, con ciò confermando la decisione di primo grado in punto liquidazione delle spese processuali.

Il G ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione deducendo, con quattro motivi, la erroneità della stessa.

L'Amministrazione locale intimata non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per avere il giudice del merito ipotizzato la scusabilità dell'errore di percezione in cui sarebbero incorsi i verbalizzanti – a causa della loro obiettiva distanza dal semaforo – nel contestare la violazione dell'art. 143 C.d.S., per argomentare la sussistenza dei giusti motivi ex art. 92 c.p.c., del tutto omettendo di rispondere ai rilievi dell'appellante circa la motivazione del giudice di prime cure ed anzi reiterandola, senza neanche alcuna integrazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., nonché dell'art. 97 Cost. per avere i giudici del merito finito con il legittimare il comportamento processuale della p.a..

I due motivi – da trattare congiuntamente vertendo entrambi sulla questione delle spese processuali - sono fondati.

Va innanzitutto chiarito che il testo dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28.12.2005 n. 263, che trova applicazione nella specie in quanto relativo a giudizio iniziato dopo l'entrata in vigore della legge 23.2.2006 n. 51, di conversione del D.L. 30.12.2005 n. 273 (ossia a decorrere dal 1°3.2006), come previsto dall'art. 39 quater di modifica dell'art. 2, comma 4, della legge n. 263/2005 e quindi al presente procedimento, essendo il verbale di accertamento elevato nell'anno 2008.

Ciò premesso, e pur se alla specie non è applicabile *ratione temporis* l'art. 92 nel testo modificato dall'art. 45, comma 11, della legge 18.6.2009 n. 69 (“...concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”), la scelta discrezionale di compensare le spese processuali è riservata al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito (cfr Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20598), la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. In altri termini, le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese devono essere chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito, ma l'obbligo del giudice di dare conto di dette ragioni deve ritenersi assolto oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.



Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall'obbligo di fornire un'adeguata motivazione.

In base a questi principi, deve ritenersi che, nel caso concreto, il riferimento all'annullamento dell'atto impugnato per ragioni riferibili alla scusabilità in cui sarebbero incorsi i verbalizzanti nel rilevare la contestata violazione al C.d.S., non integri motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, giacchè all'evidenza viene dato rilievo a circostanze che non possono avere oggettivamente alcuna incidenza sul regolamento delle spese, perché estranee alle parti, con la conseguenza che i giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Ne consegue che laddove - come nella specie - venga in considerazione la regolarità del procedimento sanzionatorio, per l'errore in cui sia incorso il verbalizzante, la sua non conformità al modello legale non è di per sé giustificativo della compensazione (Cass. 19 novembre 2007 n. 23993; Cass. 8 aprile 2011 n. 8114; Cass. 22 giugno 2011 n. 13723; Cass. 17 ottobre 2013 n. 23632), sussistendo solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo allo stesso verbalizzante, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della illiceità della condotta sanzionata, oltre alla condizione che da parte dell'operatore sia stato fatto tutto il possibile per rilevare correttamente le infrazioni al codice della strada, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

E' consequenziale alle ragioni sopra esposte la fondatezza anche delle doglianze relative alla pronuncia di condanna alle spese per il giudizio di appello.

Conclusivamente, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame della questione delle spese processuali, anche per quelle di legittimità, alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 12 febbraio 2015.

Il Consigliere estensore

Milena Galoschi

Il Presidente

franchini

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 9 6/4 2015

Roma, _____

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO